

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 27 maggio 2022 n. 17287

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31086-2018 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████;

- **ricorrente** -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 458/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/08/2018
R.G.N. 434/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO che:

1. la Corte di appello di Salerno, pronunciando quale giudice del reclamo ex lege n. 92 del 2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [REDACTED] aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli il [REDACTED] da SPA ([REDACTED] sulla base di contestazione che addebitava al lavoratore di avere, quale rappresentante per la sicurezza dei lavoratori del sito produttivo del [REDACTED] fruito di permessi (giornalieri) sindacali per oltre tre mesi continuativi, nel periodo dal gennaio ad aprile 2016, per finalita' personali, diverse da quelle per le quali i detti permessi erano stati previsti e concessi;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [REDACTED] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
3. sono state depositate memorie ai sensi dell'articolo 380- bis, 1 c.p.c..

CONSIDERATO che:

1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, ritenuto gravare sul lavoratore la prova della infondatezza degli addebiti contestati; cio' in contrasto con il principio consolidato per cui e' il datore di lavoro ha il dovere provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo; nello specifico tale prova non poteva ritenersi raggiunta sulla scorta delle emergenze in atti posto che il datore di lavoro si era affidato ad un report investigativo, non realmente rappresentativo dell'attivita' espletata dal lavoratore;
2. il motivo e' infondato;
 - 2.1. la Corte di appello ha osservato che le risultanze dell'indagine investigativa svolta nei confronti del [REDACTED] (nonche' del di lui collega [REDACTED] nei giorni in cui questi aveva usufruito dei permessi connessi all'incarico Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 50, di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori nel sito produttivo del [REDACTED] deponevano nel senso della oggettiva incompatibilita' di gran parte delle attivita' svolte dal dipendente con quelle proprie di tale incarico; invero il [REDACTED] era stato visto recarsi ripetutamente in vari bar cittadini, effettuare passeggiate sul lungomare, entrare in esercizi commerciali, attendere ad incombenze familiari ecc.; tali risultanze erano state confermate in sede di prova testimoniale dall'investigatore. Il giudice di appello ha quindi affermato che una volta che era stato contestato lo svolgimento di alcuna delle attivita' proprie del rappresentante della sicurezza era sul lavoratore che gravava l'onere probatorio di dimostrare di essere stato effettivamente impegnato nell'espletamento dell'incarico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 50; nel concreto tale prova non era stata offerta;

2.2. tale ragionamento decisorio non si pone in contrasto con i principi in tema di onere probatorio, onere interamente gravante, ai sensi della L n. 604 del 1966, articolo 5, sulla parte datoriale (Cass. n. 13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001);

2.3. occorre premettere che la violazione dell'articolo 2697 c.c., e' censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/ 2013, Cass. n. 13395/2018); nella sentenza impugnata non e' in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell'onere probatorio in tema di giusta causa di licenziamento. La Corte di merito, infatti, all'esito dell'analitico vaglio delle emergenze in atti ed in particolare di quelle rivenienti dalla prova orale, ha ritenuto a fronte di un quadro probatorio consolidatosi nel senso dell'attribuibilita' al lavoratore del fatto contestato, che costituiva onere di quest'ultimo offrire elementi idonei ad incrinare tale quadro, onere ritenuto in concreto non assolto. In altri termini, posto che era stato dimostrato attraverso le indagini investigative confermate in sede di prova orale che il ██████████ per la maggior parte del periodo in cui aveva usufruito dei permessi connessi all'incarico di rappresentante per la sicurezza aveva svolto attivita' in gran parte incompatibili con detto incarico, era il ██████████ medesimo a dover offrire elementi idonei ad inficiare tale ricostruzione. Tanto esclude la denunziata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi;

3. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.